



Regione Siciliana
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"Garibaldi"
C a t a n i a

Direttore Generale
Dr Giuseppe Giammanco

SISTEMA DI GESTIONE PER LA SICUREZZA
Art.30 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i

***REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA
E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI
rev. Gennaio 2025***

PREMESSA

L' ARNAS Garibaldi si sta dotando di un Sistema di Gestione della Sicurezza ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i, del quale il presente Regolamento fa parte integrante.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto Legislativo n. 81/08 e s.m.i.
- Circ. 25 maggio 2012, n.1292 Assessorato Salute Regione Siciliana: Linee guida per il Regolamento aziendale per l'organizzazione e la gestione della sicurezza e salute dei lavoratori nelle aziende sanitarie della Regione Siciliana ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/08 e s.m.i.
- Linee Guida UNI—INAIL per un Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28/09/2001
- Norma British Standard OHSAS 18001:2007 (oggi sostituita dalla norma UNI ISO 45001:2023)

Art.1- OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto di quanto sancito dal Decreto Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato D.Lgs. 81, l'istituzione e l'organizzazione permanente ed organica dell'**attività di Prevenzione e Protezione nell'ARNAS "Garibaldi"** di Catania, di seguito denominata "Azienda".
2. Il presente Regolamento, fatti salvi gli obblighi e le responsabilità specificatamente imposti dalle normative vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, definisce i ruoli, le funzioni, le competenze e gli strumenti organizzativi e procedurali per l'attuazione delle disposizioni di legge e delle misure preventive da adottare all'interno della Azienda.

Art. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento ha carattere vincolante per tutti i soggetti coinvolti e si applica in tutte le strutture aziendali in cui si effettuano attività di assistenza e di servizio.
2. Il presente Regolamento si applica in tutte le articolazioni aziendali in cui opera personale dipendente o ad esso equiparato, così come definito alla lett. a) comma 1) art. 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
3. Eventuali inosservanze da parte dei soggetti destinatari del presente regolamento degli obblighi previsti dallo stesso, oltre che passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa, avranno rilevanza in sede di valutazione ai fini del rinnovo degli incarichi professionali

Art. 3 - RESPONSABILITA' ISTITUZIONALI

Si definisce responsabilità istituzionale l'incarico o la mansione, che comporta il dovere di rendere conto di atti, avvenimenti e situazioni, in cui si ha un ruolo in tutto o in parte determinante, accettando l'impegno e gli obblighi che derivano dalla posizione che si occupa, dai compiti e dagli incarichi che si sono assunti.

Tale condizione definisce un soggetto giuridico che è tenuto a rispondere della violazione di un obbligo di legge o contrattuale.

Art. 4 -COMPETENZE E RESPONSABILITA'

Il presente Regolamento in ossequio a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro individua le seguenti figure chiamate ai più significativi compiti:

- Datore di Lavoro
- Dirigente con delega di funzioni
- Dirigente
- Servizio di Prevenzione e Protezione
- Medico Competente – Medico Autorizzato
- Esperto di Radioprotezione
- Esperto Risonanza Magnetica
- Preposto
- Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- Lavoratore

Art. 5 - DATORE DI LAVORO

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., il Direttore Generale è il Datore di Lavoro e a lui competono la promozione e la programmazione delle misure generali di tutela (di cui all'art. 15 del D. Lgs. 81/2008) riguardanti l'intera Azienda, esercitando una funzione di indirizzo che si realizza attraverso l'attribuzione alle diverse articolazioni aziendali di obiettivi specifici, la programmazione dei tempi di realizzazione degli stessi e l'assegnazione dei budget necessari al loro conseguimento.

Il Direttore Generale nella gestione del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (SGSSL) è coadiuvato dal Direttore Sanitario, dal Direttore Amministrativo, dai Dirigenti, dai Preposti, dai Lavoratori e dai loro Rappresentanti.

I doveri generali nell'ambito della sicurezza che fanno capo al Direttore Generale sono:

1. individuare nell'assetto organizzativo aziendale le competenze necessarie per poter gestire, coordinare e verificare l'andamento dei processi e dei relativi risultati;
2. definire nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e sulla base delle priorità:
 - un programma di realizzazione progressiva delle misure generali per la promozione della salute e della sicurezza dei lavoratori;
 - un programma per il miglioramento continuo dei livelli di sicurezza e salute;
 - un programma per l'informazione e la formazione continua di tutto il personale in materia di sicurezza e salute;
3. definire l'organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 81/08, in accordo a quanto previsto nella Circolare Assessoriale n. 1273 del 26 luglio 2010;
4. nominare, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 81/08, il Medico Competente che deve possedere i titoli e i requisiti di cui all'art.38 del citato decreto e deve svolgere i compiti previsti dall'art. 25 dello stesso decreto e nel caso di nomina di più medici competenti, ad attribuire ad uno di essi il compito di coordinamento dei medici incaricati;

Funzioni di esclusiva competenza del Direttore Generale e quindi non delegabili, sono:

1. valutare, ex art. 17, lett. a) del D. Lgs. 81/08 tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e conseguentemente elaborare il relativo documento con le modalità ed i contenuti ex art. 28 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
2. designare, ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 81/08, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il quale deve possedere le capacità ed i requisiti di cui all'art. 32 del citato decreto.

Art. 6 - DELEGA DI FUNZIONI

Il Datore di Lavoro, in considerazione della particolare struttura aziendale e al fine di rendere più efficace l'azione di prevenzione e sicurezza si avvale dell'istituto della delega di funzioni come previsto dall'art. 16 del D. Lgs. 81/08, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 81/08 e cioè:

- la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- la redazione del Documento di Valutazione dei rischi.

La delega è ammessa, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 81/08 così come modificato dal D.Lgs.106/09, con i seguenti limiti e condizioni:

- a) che risulti da atto scritto recante data certa;
- b) che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

Art. 7- DIRIGENTE CON DELEGA DI FUNZIONI

Il Dirigente con delega di funzioni di Datore di lavoro, ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, è colui che in nome e per conto del Datore di Lavoro sovrintende una determinata Struttura Aziendale organizzativa.

Risponde, nell'ambito della Struttura organizzativa di cui rappresenta il vertice, della corretta e puntuale attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dal Datore di Lavoro e collabora nell'organizzazione e direzione degli interventi finalizzati alla prevenzione e protezione, evidenziando e segnalando, qualora non possa provvedervi direttamente, eventuali carenze o necessità di adeguamento dell'ambiente di lavoro.

In particolare, il Delegato dovrà segnatamente:

- analizzare, in collaborazione con il RSPP e il Medico Competente, le necessità che attengono alla prevenzione e protezione dei lavoratori e comunicarle formalmente ai Settori e/o alle UU.OO. competenti, accertandosi successivamente dell'effettiva esecuzione di quanto richiesto;
- assolvere agli adempimenti delegati attraverso diretta attuazione o attraverso la richiesta motivata di intervento agli altri Soggetti Aziendali (delegati, dirigenti etc.), deputati a provvedere, fatta salva l'adozione di ulteriori misure sostitutive;
- pianificare, nel raccordo con il RSPP ed il Medico Competente, il fabbisogno annuale di DPI o di altro materiale di sicurezza, al fine di fornire ai lavoratori i necessari DPI o altro materiale, la cui richiesta di acquisto dovrà essere inoltrata al Settore Provveditorato dell'Azienda;
- segnalare tempestivamente, e/o richiedere, al competente Settore Tecnico, e/o ai Servizi e/o alle Ditte all'uopo incaricate dall'Azienda, eventuali difformità, rispetto alla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, riscontrate negli edifici, nelle strutture, negli impianti, apparecchiature elettromedicali ed attrezzature in genere,

insistenti nel P.O., assicurandosi, tra l'altro, del corretto espletamento dei regolari controlli manutentivi e delle verifiche periodiche;

- curare l'attuazione delle misure generali di tutela, ad esclusione di quelle non delegabili previste dall'art. 15 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., anche avvalendosi della consulenza del RSPP.

Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., dovrà:

- a) designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- b) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi, in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, secondo le indicazioni e le prescrizioni del Medico competente;
- c) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente;
- d) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- e) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- f) inviare i lavoratori a visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico dal D.Lgs 81/2008; nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 dello stesso Decreto, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- g) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- h) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- i) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento, in favore dei lavoratori, in materia di salute e sicurezza degli stessi, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
- j) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- k) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- l) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- m) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- n) sulla base degli elenchi del personale in servizio e degli scadenziari predisposti e gestiti dal Medico Competente, garantire l'effettuazione delle visite mediche preventive e periodiche;
- o) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;

Il delegato, inoltre, dovrà:

1. elaborare le procedure operative che tengano conto anche degli aspetti di sicurezza connessi con le attività, consultando il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione il Medico Competente e gli RLS;
2. sorvegliare e vigilare sulla corretta attuazione delle misure di prevenzione e protezione da parte dei lavoratori, con particolare attenzione nei confronti degli "ospiti" (tirocinanti, specializzandi, ecc.), in relazione ai quali il Responsabile dell'attività ha, comunque, la responsabilità diretta di informazione sui rischi e sulle relative procedure da adottare e sulla adozione delle misure di prevenzione e protezione;
3. dovrà disporre, controllare ed esigere, avallandosi per tale controllo di Dirigenti e Preposti già normativamente destinatari di tale compito, che i lavoratori osservino le norme di legge, e le disposizioni interne in materia di sicurezza e igiene e che usino correttamente le attrezzature di lavoro, nonché i mezzi di protezione individuale eventualmente messi a loro disposizione.
4. dovrà controllare ed esigere l'osservanza del divieto di fumo in tutti i locali dei siti di Sua competenza.
5. nei casi previsti dai precedenti punti 8, 9 e 10, dovrà provvedere, ove necessario, a segnalare, per l'applicazione di eventuali provvedimenti disciplinari, coloro che non osservino le norme di legge e le disposizioni impartite.
6. in generale, nelle materie di competenza, consultare i RLS nelle ipotesi previste dall'art.50 del D.Lgs. 81/08;
7. dovrà frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
8. dovrà provvedere, in collaborazione con il RSPP e il RTSA, all'elaborazione del Piano di Emergenza e di Evacuazione e al PEIMAF;
9. dovrà coordinare l'emergenza e la Squadra di Antincendio in caso di allarme;
10. partecipare alla riunione periodica ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 81/08.
11. dovrà fornire al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente informazioni in merito a:
 - a) nuove attività e cicli lavorativi messi in atto;
 - b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - c) nuovi impianti installati e/o modifiche agli stessi;
 - d) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Il Delegato dovrà provvedere affinché:

- le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono ad uscite di emergenza, siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
- i luoghi di lavoro, gli impianti ed i dispositivi siano sottoposti a regolare manutenzione tecnica;
- i luoghi di lavoro, gli impianti ed i dispositivi siano sottoposti a regolare pulizia, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;

- in raccordo con il RSPP e il RTSA, sia adeguatamente apposta la segnaletica antincendio e di sicurezza sulle pareti dei locali aziendali utilizzati nelle attività operative e, comunque, sulle strutture e gli edifici costituenti il P.O..

Art. 8- SUB- DELEGA

Il Dirigente con delega, a sua volta, può sub-delegare solo specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro a personale sottoposto in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari.

Il contenuto della sub-delega deve essere concordato con il Datore di Lavoro.

La sub-delega non esime il delegante dall'obbligo di vigilanza relativamente al corretto espletamento delle funzioni trasferite.

Non è ammessa ulteriore sub-delega.

Art. 9 - ALTA DIREZIONE

L'Alta Direzione è costituita dal Direttore Generale, dal Direttore Sanitario, dal Direttore Amministrativo; il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo, coadiuvano il Direttore Generale nella gestione della prevenzione e della protezione aziendale.

Art. 10 - DIRIGENTE

Ai sensi dell'art. 2, lett. d) del D.Lgs. 81/08, il "dirigente" è "la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura della delega conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa".

A titolo esemplificativo il "dirigente", così come definito, è individuato nel:

- Direttore Medico di Presidio
- Direttore di Dipartimento
- Direttore di Struttura Complessa (U.O.C.)
- Responsabile di Struttura Semplice Dipartimentale (U.O.S.D.)
- Responsabile di Struttura Semplice (U.O.S.)

Il "dirigente", responsabile dell'attuazione dei vari adempimenti, nell'ambito della specifica posizione di organizzazione aziendale e del lavoro, ha la responsabilità di applicare e di fare applicare ai lavoratori ad essi sottoposti tutti gli obblighi previsti dell'art.18 del D. Lgs. 81/08:

In particolare deve:

- a) conformare la propria attività alle linee del Piano aziendale di sviluppo strategico e alla Politica Aziendale per la sicurezza;
- b) collaborare ai fini dell'elaborazione e aggiornamento periodico del documento di valutazione dei rischi;
- c) fornire al Servizio di Prevenzione e Protezione e al Medico Competente le informazioni in merito alla natura dei rischi, l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive, la descrizione delle apparecchiature, dei dispositivi medici e dei processi produttivi, le eventuali prescrizioni degli organi di vigilanza;
- d) designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dell'UO in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

- e) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- f) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- g) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- h) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- i) adempiere agli obblighi di informazione, addestramento e proporre attività di formazione in collaborazione con il SPP e il Medico Competente e gli RLS;
- j) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- k) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
- l) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione del proprio reparto;
- m) sorvegliare e vigilare sulla corretta attuazione delle misure di prevenzione e protezione da parte dei lavoratori, con particolare attenzione nei confronti degli "ospiti" (tirocinanti, specializzandi, ecc.), in relazione ai quali il Direttore dell'U.O. ha, comunque, la responsabilità diretta di informazione sui rischi e sulle relative procedure da adottare e sulla adozione delle misure di prevenzione e protezione;
- n) controllare ed esigere l'osservanza del divieto di fumo in tutti i locali dei siti di Sua competenza;
- o) provvedere, ove necessario, a segnalare, per l'applicazione di eventuali provvedimenti disciplinari, coloro che non osservino le norme di legge e le disposizioni impartite;
- p) frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- q) utilizzare i locali di lavoro in conformità alla loro destinazione d'uso;

Inoltre dovrà provvedere affinché:

- i corridoi interni che conducono ad uscite di emergenza siano sgombri allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
- le porte di emergenza siano sgombre da ostacoli e facilmente apribili;
- i luoghi di lavoro, gli impianti ed i dispositivi siano sottoposti a regolare manutenzione tecnica;
- i luoghi di lavoro, gli impianti ed i dispositivi siano sottoposti a regolare pulizia, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
- in raccordo con il RSPP e il RTSA, sia adeguatamente apposta la segnaletica antincendio e di sicurezza all'interno dell'U.O.

Dovrà, inoltre, fornire al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente informazioni in merito a:

- a) nuove attività e cicli lavorativi messi in atto;
- b) nuovi impianti installati e/o modifiche agli stessi;

Art. 11 - PREPOSTO

Ai sensi dell'art. 2 lett. e) del D.Lgs. 81/08, il "preposto" è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Assumono le funzioni di preposto le seguenti posizioni funzionali:

- Coordinatori Prof. Infermieri, Coordinatori TSRM, Coordinatori TSLB;
- tutti i soggetti nominati a qualunque titolo.

Nei casi non disciplinati, assume la funzione di Preposto il soggetto collocato in una posizione gerarchica che comporti il controllo e la vigilanza dei Lavoratori a lui funzionalmente subordinati.

Essi sono tenuti all'osservanza delle disposizioni previste dall'art. 19 del D.Lgs. 81/08 e da altre norme specifiche in materia di sicurezza e a coadiuvare i Dirigenti nel raggiungimento degli obiettivi di sicurezza.

In particolare:

1. Ai sensi dell'art. 19, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
 - a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alle procedure di sicurezza elaborate dal SPP e dal MC, sull'uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
 - b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
 - f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
 - g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. con aggiornamento ogni 2 anni e tutte le attività formative a loro riferite dovranno svolgersi in presenza. (L. 215/2021).

Art. 12 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il Servizio di Prevenzione e Protezione, come definito all'art. 2, comma 1, lett. l) del D. Lgs. 81/08 è organizzato secondo le indicazioni della Circolare Assessoriale n. 1273 del 26 luglio 2010 "Linee guida sull'assetto organizzativo e funzionale dei SS.PP.PP. delle strutture sanitarie della Regione Siciliana".

Il Responsabile SPP nell'ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione, nel rispetto di quanto sancito dall'art.33 del D.Lgs. 81/08, programma e coordina la sicurezza nell'ambito delle strategie politiche elaborate dalla Direzione Generale.

Organizza e controlla la gestione della sicurezza, propone la specifica attività formativa ed informativa, la consulenza e assistenza, quale tessuto connettivo fondamentale affinché la politica della sicurezza si realizzi.

Con l'ausilio dei componenti del Servizio medesimo e dei soggetti responsabili, provvede ai compiti di cui all'art. 33 del D.Lgs 81/08 e precisamente:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2 del D.Lgs. 81/08, e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 81/08;
- f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 del D.Lgs. 81/08.

I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al D. Lgs. 81/08.

Il SPP realizza le sue funzioni attraverso l'elaborazione di linee guida e procedure generali e specifiche e attraverso una azione di periodico controllo sul corretto rispetto delle stesse da parte dei soggetti interessati.

Per quanto riguarda gli aspetti esclusivamente operativi della gestione della sicurezza il SPP farà riferimento, così come riportato nella Circolare Assessoriale n. 1273 del 26 luglio 2010 sopra citata, a specifiche strutture organizzative aziendali:

- il Settore Tecnico per gli interventi di programmazione e manutenzione strutturale ed impiantistica;
- l'Ingegneria Clinica per la gestione in sicurezza delle apparecchiature elettromedicali;
- l'U.O.S. Formazione per lo svolgimento dei corsi di formazione e l'organizzazione del sistema di formazione, sulla scorta del fabbisogno formativo in tema di sicurezza proposto dal RSPP e dal M.C;
- il Settore Provveditorato ed Economato per l'accertamento dei requisiti di sicurezza e salute sia in fase di acquisto che di manutenzione di macchine, attrezzature, dispositivi medici, arredi, ecc.;
- la Farmacia per l'accertamento dei requisiti di sicurezza e salute in fase di acquisto di sostanze chimiche, disinfettanti, DPI e presidi di sicurezza;
- le Direzioni Sanitarie di Presidio per l'accertamento dei requisiti di igiene delle strutture ospedaliere, per la corretta gestione dei rifiuti ospedalieri, nonché per la gestione dell'emergenza interna ed esterna.

ART. 13 - ADDETTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (A.S.P.P.)

E' un operatore sanitario, tecnico o amministrativo, che ha frequentato i corsi abilitanti e di aggiornamento professionale previsti dall'art. 32, D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Collabora con il Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione per redigere i necessari documenti.

L'ASPP svolge la sua funzione attraverso l'esecuzione delle seguenti attività:

- controlla e verifica gli adempimenti normativi sulla sicurezza e salute dei Lavoratori;
- effettua sopralluoghi e il monitoraggio dei rischi lavorativi e lo documenta;
- supporta le attività di lotta antincendio e delle emergenze non sanitarie anche in collaborazione con il RTSA e il Direttore Medico di Presidio;
- verifica le normative vigenti sulla scelta dei DPI;
- partecipa alla stesura del Documento di Valutazione dei Rischi;
- supporta l'attività di comunicazione del rischio, coadiuvando anche l'informazione, la formazione e l'addestramento dei Lavoratori;
- verifica e assicura la presenza della segnaletica di sicurezza e;
- verifica la corretta ubicazione dei presidi antincendio;
- supporta l'attuazione del S.G.S.S.L..

Art. 14 - MEDICO COMPETENTE

Ai sensi dell'art. 2, lett. h) del D.Lgs. 81/08 il "Medico Competente" è il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38, che collabora, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1 del D. Lgs. 81/08, con il Datore di Lavoro alla valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori e per tutti gli altri compiti previsti dal citato decreto.

Organizza la sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi previsti dalla normativa vigente, attraverso visite mediche ed accertamenti, preventivi e periodici ai fini dell'idoneità dei lavoratori alla mansione specifica.

Gli accertamenti ritenuti necessari dal medico competente comprendono esami clinici e biologici ed indagini diagnostiche mirati al rischio.

Partecipa alla valutazione del rischio, alla stesura del documento di valutazione dei rischi ed adempie, comunque, a quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 81/08 e in particolare:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.
Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 81/08 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per

- l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;
 - e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
 - f) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - g) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 81/08 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
 - h) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 81/08, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
 - i) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dell'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
 - j) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
 - k) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 81/08 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 15 - RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza vengono eletti o designati dai lavoratori secondo modalità previste nell'art. 47 del D.Lgs. 81/08, con le funzioni e i compiti stabiliti nell'art. 50 del D.Lgs. 81/08, che così recita:

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37 del D.Lgs. 81/08;

- e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37 del D.Lgs. 81/08;
- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- j) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 81/08;
- k) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- l) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- m) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciute, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r) del D.Lgs. 81/08, contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 dell'art. 50 del D.Lgs. 81/08 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08, consultabile esclusivamente in azienda.

5. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3 del D.Lgs. 81/08.

6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi da interferenze di cui all'articolo 26, comma 3 del D.Lgs. 81/08, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

Art. 16 – OBBLIGHI DEI LAVORATORI E SOGGETTI EQUIPARTI

Ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i., art. 2, c.1, lett. a), in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, s'intendono per "Lavoratori":

- a) il personale dipendente dell'Azienda Sanitaria a prescindere dalla tipologia contrattuale;
- b) le persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione;

- c) gli studenti universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i titolari di assegni di ricerca, i tirocinanti, i borsisti e i soggetti ad essi equiparati, quando frequentano strutture aziendali e/o quando, in ragione dell'attività specificamente svolta, sono esposti a rischi individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi;
- d) i volontari.

Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 81/08:

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
 - a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 - c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
 - i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Art.17 - MEDICO AUTORIZZATO

Al Medico autorizzato sono demandati i compiti previsti dal D.Lgs. 101/2020 e s.m.i. in materia di sorveglianza medica dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti. Anche la sorveglianza medica dei lavoratori di categoria B deve essere espletata dal medico autorizzato.

Art. 18 - ESPERTO DI RADIOPROTEZIONE

L'Esperto di Radioprotezione, nominato dal Datore di Lavoro, deve possedere i requisiti di cui al D.Lgs. 101/2020. L'Esperto di radioprotezione assicura la sorveglianza fisica per le attività disciplinate dal citato decreto.

In particolare, collabora con il responsabile dell'impianto radiologico per la realizzazione dei programmi di garanzia della qualità ex D.Lgs. 187/2000. Le relazioni prodotte dall'Esperto di Radioprotezione costituiscono parte integrante dei DVR delle singole Strutture Aziendali.

Partecipa alla riunione periodica art.35 del D.Lgs 81/08.

Art. 19- RESPONSABILE TECNICO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO (RTSA)

Soggetto a cui sono affidati i compiti di pianificazione, coordinamento e verifica della gestione della sicurezza antincendio dell'Azienda nominato dal Datore di Lavoro ai sensi del Decreto Ministero dell'Interno del 19 marzo 2015. Si occupa della redazione del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio dei due Presidi Ospedalieri con le indicazioni riportate nel Titolo V del DM 19/03/2015, coordina e verifica i lavori di adeguamento nelle varie fasi previste, verifica e conserva la documentazione e le certificazioni antincendio, elabora procedure di esercizio, divieti, limitazioni, ecc. per mitigare il rischio incendio, collabora con il Settore Tecnico e gestisce i rapporti con i VV.FF.

Collabora con il RSPP in merito:

- alla redazione dei piani di emergenza ed evacuazione;
- alla formazione del personale addetto antincendio;
- all'analisi delle principali cause e pericoli di incendio e dei rischi per la sicurezza delle persone;
- al coordinamento e alla gestione delle squadre antincendio aziendali;
- ai controlli dei registri delle manutenzioni e dei sistemi di protezione.

Art. 20 - ALTRE FIGURE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA

L' Esperto Responsabile in Risonanza Magnetica, nominato dal datore di lavoro ai sensi del D.M. 2 agosto 1991 e s.m. e provvede a:

- elaborare un regolamento scritto contenente, in forma dettagliata, tutte le norme interne di sicurezza e di emergenza;
- rendere edotte e consapevoli del contenuto del regolamento tutte le categorie di persone che per ragioni diverse hanno accesso al sito RM;
- mettere in atto tutte le misure necessarie affinché le norme di sicurezza siano di fatto rispettate, validare il progetto esecutivo del sito RM e alla verifica della corretta esecuzione del progetto ad installazione avvenuta;
- controllo della corretta installazione dei diversi dispositivi di sicurezza;
- controllo dei collaudi effettuati dalla Ditta incaricata dell'installazione delle apparecchiature;
- segnalazione degli incidenti di tipo tecnico;
- sorveglianza fisica dell'ambiente;
- verifica periodica del perdurare delle caratteristiche tecniche dell'impianto.

Il Medico Responsabile in Risonanza Magnetica, nominato dal datore di lavoro ai sensi del D.M. 2 agosto 1991 e s.m. e deve garantire a:

- stesura, conoscenza e rispetto delle norme interne di sicurezza e dell'esecuzione dei controlli di qualità (in collaborazione con l'esperto responsabile della sicurezza);
- stesura e diffusione del regolamento di sicurezza elaborato congiuntamente all'Esperto Responsabile della sicurezza,
- divieto di accesso alle zone di rispetto a persone non autorizzate ed il divieto di introduzione di oggetti ferromagnetici;
- approntamento di idonea segnaletica che interdice l'accesso a persone per cui esistano controindicazioni all'esposizione a campi elettromagnetici;
- predisposizione nel sito RM di apparecchiature di primo soccorso medico sui pazienti anche per cause non strettamente correlate all'esame RNM;
- stesura di protocolli per il pronto intervento sul paziente nei casi di emergenza;
- predisposizione di idonei dispositivi di sorveglianza del paziente durante l'esame e dispositivi per protezione dal rumore;
- segnalazione di incidenti di tipo medico;

- controllo della sussistenza per gli addetti dell'idoneità allo svolgimento dell'attività lavorativa;
- stesura di protocolli per la corretta esecuzione degli esami.

Il Medico Responsabile dell'impianto radiologico è il Direttore dell'U.O. Radiodiagnostica e Radioterapia, specialista in radiodiagnostica, radioterapia individuato dal Datore di Lavoro. Come disposto dal D.Lgs. 187/00 e s.m.i. definisce, per ciascuna apparecchiatura radiologica procedure scritte di corretto utilizzo e modalità operative nel rispetto dei livelli diagnostici di riferimento (LDR)

Art. 21 – SETTORE TECNICO

Il Servizio Tecnico è incaricato di:

- attuare gli interventi strutturali ed impiantistici programmati, provvedendo affinché gli ambienti di lavoro, gli impianti e le attrezzature di lavoro siano adeguati alla normativa vigente in tema di igiene e sicurezza del lavoro, alle linee guida per l'edilizia sanitaria ed ospedaliera e alle norme tecniche specifiche;
- attuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di strutture e impianti, macchine e arredi in modo che gli stessi siano rispondenti alla normativa vigente in tema di igiene e sicurezza del lavoro
- gestire le verifiche periodiche, i controlli e i collaudi prescritti dalle normative vigenti e la tenuta dei relativi registri (registro antincendio, registro delle verifiche sugli impianti elettrici, ecc.);
- gestire gli adempimenti relativi al Titolo IV° del D. Lgs. 81/08 "Cantieri Temporanei e mobili" nei casi previsti;
- gestire gli adempimenti relativi ad appalti di servizi e forniture curando l'applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08, avvalendosi della collaborazione del SPP per la predisposizione del Documento Unico della Valutazione dei rischi da Interferenze (DUVRI) e per il coordinamento delle attività di prevenzione e protezione.
- custodire le certificazioni previste dalla normativa vigente relative alla sicurezza di impianti e strutture (certificazione di conformità di impianti elettrici, condizionamento, ascensori, impianti di messa a terra, impianti a pressione, ecc.) e mettere in atto tutti gli adempimenti necessari per ottenerle nei casi in cui le stesse non siano disponibili;
- è responsabile della corretta tenuta della documentazione relativa ad autorizzazioni, verifiche di legge e collaudi richiesti dalla normativa vigente.

Art. 22 – SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Il Servizio Provveditorato ed Economato è incaricato in collaborazione con il SPP e il M.C. di:

- richiedere e verificare nell'acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi di protezione individuale e collettiva, presidi di sicurezza, arredi, che gli stessi siano conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalle vigenti normative;
- gestire gli adempimenti relativi ad appalti di servizi e forniture curando l'applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08, avvalendosi della collaborazione del SPP per la predisposizione del Documento Unico della Valutazione dei rischi da Interferenze (DUVRI) e per il coordinamento delle attività di prevenzione e protezione;
- prevedere l'obbligo, nei capitolati d'oneri, che le ditte aggiudicatarie provvedano affinché i beni e le attrezzature acquistate siano corredati delle certificazioni e marcature obbligatorie, nonché dei manuali d'uso e manutenzione;
- prevedere, se necessario, la richiesta alle ditte fornitrici di moduli formativi per gli operatori sul corretto utilizzo dei beni forniti.

Art. 23 – SERVIZIO DI FARMACIA

Il Servizio di Farmacia in collaborazione con il SPP e il M.C.:

- a) cura che le sostanze ed i preparati pericolosi e i DPI acquistati siano conformi ai requisiti di sicurezza e salute dei lavoratori;
- b) adegua i capitolati di gara alle disposizioni suddette;
- c) provvede ad inviare al SPPP, MC, e alle UU.OO. interessate le Schede di sicurezza delle sostanze e/o preparati pericolosi.

Art. 24 - DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO

- Svolge compiti di generale orientamento, attuazione e monitoraggio degli aspetti igienico-sanitari;
- promuove la diffusione delle procedure di sicurezza elaborate dal SPP e dal MC;
- verifica il rispetto del Regolamento di Sicurezza Aziendale da parte dei Dirigenti Responsabili delle Unità Operative;
- promuove la diffusione nel suo ambito di competenza delle procedure per la raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti e ne verifica la corretta applicazione;
- trasmette periodicamente al SPP e al M.C. i dati relativi agli infortuni sul lavoro;
- vigila sull'ammissione e sull'attività di personale volontario, specializzandi, studenti in formazione nella Unità Operative;
- coordina la gestione del personale esposto a radiazioni ionizzanti e a campi elettromagnetici;
- è Responsabile della gestione delle Squadre di emergenza e dell'attuazione del Piano di Emergenza interna e di Evacuazione e del PEIMAF (Piano di emergenza per massiccio afflusso di feriti).

Art. 25 - SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE

- Fornisce al M.C. e al SPP i nominativi dei nuovi assunti e la loro collocazione per i provvedimenti che ne conseguono;
- fornisce al M.C. e al SPP i nominativi dei lavoratori assunti con normativa speciale, con l'indicazione della loro collocazione;
- collabora per l'applicazione della normativa speciale inerente le donne in gestazione e puerperio;
- collabora per la gestione delle denunce di infortunio e di malattie professionali e fornisce al SPP copia del registro degli infortuni.

Art. 26 - SERVIZIO FORMAZIONE AZIENDALE

- Assicura la rispondenza degli interventi formativi aziendali al programma di gestione per la sicurezza aziendale secondo le indicazioni del SPP e del M.C.;
- collabora con il RSPP, MC e RLS nell'organizzazione di specifiche iniziative formative a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
- custodisce le registrazioni delle presenze dei partecipanti ai corsi di formazione.

Art. 27 — SERVIZIO INFORMATICO AZIENDALE

Verifica che le apparecchiature informatiche siano adeguate alle normative di sicurezza e salute vigenti, sia per la parte hardware che software.

Art. 28 — ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

Gli addetti al Primo Soccorso sono individuati nel personale sanitario delle UU.OO, che ha il compito di prestare i primi soccorsi all'infortunato in attesa del trasporto al Pronto Soccorso Generale .

Art. 29 — ADDETTI ANTINCENDIO

L'addetto antincendio è, secondo gli articoli 18 e 43 del Decreto legislativo 81/2008, il lavoratore che ha avuto il compito di mettere in pratica le attività di prevenzione degli incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro, in caso di emergenza.

I compiti dell'addetto antincendio sono contenuti nel Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio nonché nei Piani di Emergenza dei Presidi e nelle Procedure d'emergenza dei PP.OO.

Art. 30 - SCHEMA TIPO DEGLI ADEMPIMENTI E DELLE RELATIVE COMPETENZE

Adempimenti	Competenze
Valutazione dei rischi e DVR	Datore di Lavoro, RSPP, M.C., RLS
Nomina RSPP e M.C.	Datore di Lavoro
Squadra di emergenza e attuazione Piani di emergenza	Direttore Medico di Presidio Ospedaliero
Verbali delle riunioni art. 35 del D.Lgs. 81/08	RSPP
Registrazione manutenzioni	Settore Tecnico
Inventario strumenti e attrezzature	Settore Patrimoniale
Schede e manuali d'uso di strumenti e apparecchiature elettromedicali	Settore Tecnico e/o Servizio di Ingegneria clinica
Registrazioni e documenti di formazione del personale	Ufficio Formazione
Accettazione dei Dispositivi di Protezione Individuale	Lavoratori
Procedure, protocolli di sicurezza, linee guida, manuali di informazione, ecc.	RSPP, RTSA e M.C.
Schede di sicurezza di sostanze pericolose	Servizio di Farmacia e Direttori UU.OO., SPP e MC
Sopralluoghi nei luoghi di lavoro	RSPP e M.C., RLS
Autorizzazioni ed omologazioni	Servizio Tecnico per la parte di competenza
Certificazioni di conformità di strutture e impianti	Servizio Tecnico
Documentazione Sorveglianza Sanitaria	Medico Competente
Dati relativi al personale: nuove assunzioni, trasferimenti, cessazioni	Servizio Risorse Umane
Procedure di lavoro	Direttori di Unità Operative
Informazione	Responsabile S.P.P. e MC
Formazione	Ufficio Formazione sentiti: RSPP, M.C. e RLS
Manutenzione apparecchiature elettromedicali	Servizio di Ingegneria Clinica
Manutenzione strutture ed impianti	Servizio Tecnico
Adempimenti D.Lgs. 101/2020 e s.m.i. (sorveglianza fisica della radioprotezione)	Esperto di Radioprotezione
Adempimenti D.Lgs. 101/2020 e s.m.i. (sorveglianza medica della radioprotezione)	Medico Autorizzato Medico Competente per i lavoratori

	classificati "B"
Procedure, protocolli di sicurezza, linee guida, manuali di informazione, ecc. per la RM	Esperto Responsabile Risonanza Magnetica Medico Responsabile Risonanza Magnetica

Art. 31 - VERIFICHE INTERNE

Sono obbligatorie ogni qualvolta avvenga una variazione delle attività o del luogo di lavoro in cui esse vengono svolte o nell'utilizzo di nuove attrezzature o di sostanze e di prodotti chimici pericolosi nell'attività lavorativa.

Il Dirigente, che effettua la variazione di cui sopra, avvisa preventivamente il S.P.P. e il M.C., che intervengono con eventuali suggerimenti e prescrizioni.

Il S.P.P., inoltre, effettua periodicamente ed in modo programmato, in collaborazione con il MC e gli RLS sopralluoghi di verifica delle condizioni di sicurezza nell'Azienda.

Art. 32 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, approvato con Atto deliberativo del Direttore Generale, entrerà in vigore con l'avvenuta esecutività dell'Atto stesso.

Il presente regolamento abroga il precedente.